



COMUNE DI CIMINA'

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Approvato con delibera C.C. n. 40 del 31.07.2018

REGOLAMENTO

DI TUTELA ED USO DEL VERDE PUBBLICO NEL

TERRITORIO COMUNALE

Art. 1

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione e la razionale gestione nonché l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale di Ciminà di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali;
- alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- spazi verdi a corredo dei servizi pubblici;
- spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel PSC direttamente gestiti dall'Ente o affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo;
- terreni o spazi privati e aree incolte all'interno del centro urbano e delle frazioni.

Art. 2

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Art. 3

L'Amministrazione Comunale, garantisce in economia, o in appalto, la manutenzione e la realizzazione delle aree a verde pubbliche, con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria ed ambientale, ed utile ad aumentare la biodiversità; svolge ruolo d'indirizzo tecnico e di controllo per le aree private poste in ambito urbano. L'ufficio competente è l'Ufficio Tecnico comunale.

La gestione degli spazi verdi ed il controllo del loro uso se questi ricadono nel centro urbano sono affidati al responsabile dell'Ufficio Tecnico, la gestione del verde fuori dal centro urbano (abbattimento di alberi, pulizia di rovi sterpaglia etc.) è demandata al rilascio di nulla-osta da parte dell'ufficio competente U.O.A. "Politiche della Montagna e Forestazione Funzione residue ex ABR" con sede in Bovalino, Via degli Oleandri 19/c, 89034 Bovalino (RC).

Per gli spazi a corredo di strutture di servizi pubblici il responsabile è la persona preposta alla struttura di servizio.

Resta salva la funzione di coordinamento e controllo da parte del responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Il responsabile di ciascun spazio verde assicura la corretta gestione dello spazio cui è preposto, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento sia ordinario che straordinario nonché di modifica strutturale dello spazio verde.

L'Amministrazione Comunale ha fra le sue prerogative il dovere di garantire la sicurezza pubblica da pericoli di cedimento di alberi o di parti di esso. Per tanto è suo peculiare compito preservare l'efficienza e la stabilità delle alberature stesse.

ABBATTIMENTO

Ove ciò si rendesse necessario, l'abbattimento di alberi posti su suolo pubblico è inteso come un provvedimento a cui ricorrere solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni di carattere tecnico-culturale o di opportunità, tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale.

Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto dovrà essere numericamente sostituito con essenze della stessa specie o di specie diversa, da collocare in aree a verde, viali ecc. anche in zone diverse da quelle di espianto.

I casi in cui gli abbattimenti si rendono necessari, possono così sinteticamente riassumersi:

- stati di evidente instabilità con situazioni di pubblica pericolosità;
- presenza in luoghi non compatibili con la pubblica incolumità e con i dettami del Codice della strada;
- affezione da fitopatie non sanabili e che presentino caratteri di epidemicità;
- condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo;
- provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato;
- insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità incompatibili con la presenza arborea.

Durante le operazioni di abbattimento di alberi posti sul territorio pubblico, gli operatori dovranno osservare ogni accorgimento al fine di:

- prevenire ogni tipo di incidente; nell'area interessata ai lavori;
- limitare eventuali danni a manufatti e beni di proprietà sia pubblica che privata presente nell'ambito di intervento;
- garantire, nei limiti del possibile, la fluida circolazione del traffico veicolare e pedonale mediante apposita segnaletica e strutture di protezione, nel rispetto del Codice della strada e in casi particolari la chiusura totale al transito della strada previa ordinanza;

- ridurre al massimo i rischi di trasmissione di fitopatie aventi carattere epidemico adottando le opportune misure e accorgimenti tecnici previsti dalle vigenti normative in materia.

POTATURA

Gli interventi di potatura debbono essere mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi e degli arbusti, senza comprometterne l'assetto, la stabilità e lo sviluppo futuro.

Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:

- per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
- per le specie sempreverdi, nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 20 agosto);
- per i lecci in un periodo compreso tra 1 aprile e 15 giugno;
- per i palmizi in un periodo indicato tra marzo e settembre;
- per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.

PULIZIA E RECINZIONI

I proprietari dei terreni incolti ricadenti all'interno del centro urbano e nelle frazioni, sono tenuti a procedere agli interventi di seguito elencati:

- taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste nel centro urbano e nelle frazioni del Comune di Ciminà;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti;
- provvedere a dotare di suddetti terreni, qualora ne fossero privi, di idonea recinzione secondo le modalità previste dal vigente regolamento edilizio;

I proprietari e/o gli affittuari dei terreni e delle aree libere, ubicate nel centro urbano e nelle frazioni, devono provvedere al mantenimento delle aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, immondizie, animali quali ratti, serpenti, insetti etc. e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare gli inconvenienti sopra menzionati.

Art. 5

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore. È consentita la circolazione con biciclette, monopattini e altri mezzi non motorizzati, purché a passo d'uomo ed esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi.

Art. 6

Negli spazi verdi è vietato:

- imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- stirpare, tagliare o comunque danneggiare le piante, raccogliere fiori o scavare il terreno;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere compresi i cartelli segnaletici;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- sporcare in qualsivoglia modo;
- sostare con veicoli a motore;
- posizionare strutture fisse o mobili senza autorizzazione;
- ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente o comprometta l'estetica o la fruibilità generalizzata delle aree.

Art. 7

Ogni qualvolta gli spazi verdi saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo apposito avviso.

Art. 8

Il gioco dei bambini fino a 10 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Art. 9

I cani devono essere condotti al guinzaglio ed ove possano costituire pericolo per la pubblica incolumità muniti di museruola.

I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati.

Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai proprietari ed ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Art. 10

Nel perimetro degli spazi verdi è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante e di animazione previa autorizzazione da parte del competente settore comunale.

Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico.

Nell'esercizio di tali attività è fatto divieto di uso di apparecchiature rumorose ed è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Art. 11

L'amministrazione comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1.

La collaborazione dei cittadini si esprime con l'apporto di lavoro volontario diretto e con il conferimento di attrezzature e materiali.

Art. 12

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata all'Ufficio Comunale di Vigilanza.

Art. 13

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni al presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per violazioni alle norme comunali all'art. 7-bis del Dlgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.